



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Il Presidente

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

AMICUS CURIAE

del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con sede in Roma, via San Francesco di Sales 34 (prot.segreteria@cert.garantenpl.it), in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. Mauro Palma, inoltrato ai sensi dell'art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale [d'ora in poi N.I.]

nel giudizio di legittimità costituzionale

dell'art.4-bis, co. 1, e 58-ter, l. n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dell'art. 2, d.l. n. 152 del 1991, conv. con modificazioni in l. n. 203 del 1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), in relazione agli artt. 3, 27 e 117 Cost., promosso con ord. n. 100 del 18 giugno 2020 dalla Cassazione, Sez. I pen., pubblicata in G.U., I serie speciale, n. 34 del 19 agosto 2020.

**§1. LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA DEL GARANTE NAZIONALE
EX ART. 4-TER, CO. 1, N.I.**

1. La natura istituzionale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale [d'ora in poi Garante nazionale] e l'identità del suo mandato e delle sue attribuzioni, integrano i requisiti prescritti per la legittimazione a presentare a questa Ecc.ma Corte, ex art. 4-ter, co. 1, N.I., un'opinione scritta quale *amicus curiae*.

2. Il Garante nazionale è il soggetto istituzionale nato per «la necessità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute», come espressamente dispone il preambolo del d.l. n. 146 del 2013, conv. in l. n. 10 del 2014, che ha introdotto tale Autorità di garanzia nell'ordinamento.

Le attribuzioni e i poteri ad essa conferiti dal disposto normativo e, in particolare, la funzione di vigilanza sulla conformità dell'esecuzione delle pene «alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti», fondano la titolarità in capo al Garante nazionale degli interessi collettivi attinenti alla presente *quaestio legitimitatis*, con particolare riferimento alla competenza a presidiare il rispetto dei



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale*

Il Presidente

vincoli derivanti da obblighi comunitari e internazionali, dettato dall'art. 117, co.1, Cost., invocato a parametro nell'ordinanza di rimessione in oggetto.

Tale titolarità trova ulteriore fondamento nell'attribuzione al Garante nazionale - quale Meccanismo nazionale di prevenzione designato (con lettera diplomatica alle Nazioni Unite 25.04.2014) nell'ambito del Protocollo Opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), ratificato con l. n. 195 del 2012 - del «potere di [...] sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla legislazione in vigore e ai progetti di legge» (art.19, lett.c), OPCAT).

Inoltre, la funzione di monitoraggio sulla detenzione in carcere, assegnata dalla legge, consente al Garante nazionale l'acquisizione di originali elementi di conoscenza, anche di natura statistica, provenienti dallo svolgimento delle diverse attività istituzionali e dalla diretta osservazione delle situazioni soggette alla sua vigilanza.

3. Attingendo a tale patrimonio, s'intende offrire a questa Ecc.ma Corte elementi di fatto inerenti le connotazioni del meccanismo normativo in esame, utili alla completa conoscenza del caso. Inoltre, in ragione del compito di vigilanza sulla conformità del sistema normativo ai precetti costituzionali e agli obblighi sovranazionali, s'intende offrire utili elementi di valutazione del caso, sotto il profilo della rilevanza processuale della *quaestio* oggetto di giudizio e della sua fondatezza, con specifico riferimento alla denunciata violazione dell'art. 117, co. 1, Cost.

§2. DATI STATISTICI

IN TEMA DI ERGASTOLO OSTATIVO E LIBERAZIONE CONDIZIONALE

1. L'ergastolo è presente in 183 Stati al mondo su 216 (dunque l'85%); solo 33 (il 15%), non lo prevedono. Tuttavia, tra i 183 Stati, 153 (cioè l'84%) ammettono la liberazione condizionale, valutata da un giudice o da un apposito organo, comunque considerando sempre il decorso della detenzione (cfr. Dirk van Zyl Smit, Catherine Appleton, *Life Imprisonment. A Global Human Rights Analysis*, Harvard University Press, 2019, Appendix A, B, pp. 328 ss.).

2. I dati statistici ufficiali, forniti al Garante nazionale dal DAP, attestano la natura sistemica e tutt'altro che marginale della questione posta con l'eccezione di incostituzionalità.

Alla data dell'1 settembre 2020 le persone condannate all'ergastolo presenti negli istituti penitenziari risultano 1.800. Di esse, 1.271 sono detenute per reati inclusi nell'art. 4-*bis*, co.1, ord. penit., e che, in ragione di ciò, scontano un ergastolo ostativo. L'entità della posizione giuridica determinata dal regime dell'ostatività, pari al 71% del totale dei detenuti a vita, certifica un dato di fatto: l'ergastolo nel sistema ordinamentale attuale è, principalmente, ergastolo ostativo.

via di San Francesco di Sales 34 - 00165 Roma

presidenza@garanteinfl.it - prot.segreteria@cert.garanteinfl.it - (+39)06/6791741